

GL 9HQHUGu

VHWWHP EUH

Sommario Rassegna Stampa

| Pagina | Testata | Data | Titolo | Pag. |
|---|----------------|-------------|---|-------------|
| Rubrica Infrastrutture e costruzioni | | | | |
| 30 | Il Sole 24 Ore | 15/09/2023 | <i>Webuild, balzo degli ordini: 21 miliardi in otto mesi (M.Morino)</i> | 3 |
| Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici | | | | |
| 1 | Il Sole 24 Ore | 15/09/2023 | <i>Superbonus con bollino del Fisco (G.Latour)</i> | 4 |
| 38 | Italia Oggi | 15/09/2023 | <i>Gare, corrispettivi professionali dettagliati</i> | 6 |
| 26 | Italia Oggi | 15/09/2023 | <i>Superbonus anche senza Cilas (C.Angeli)</i> | 7 |
| 27 | Italia Oggi | 15/09/2023 | <i>Cila asseverata blindata (F.Poggiani)</i> | 8 |
| 37 | Italia Oggi | 15/09/2023 | <i>Aree edificabili, valori presunti (S.Trovato)</i> | 9 |
| Rubrica Sicurezza | | | | |
| 23 | Il Sole 24 Ore | 15/09/2023 | <i>Incidenti sul lavoro, altri quattro morti in una sola giornata (F.Greco)</i> | 10 |
| Rubrica Economia | | | | |
| 39 | Italia Oggi | 15/09/2023 | <i>Cyber security, 28 mln dal Pnrr (M.Finali)</i> | 11 |
| Rubrica Professionisti | | | | |
| 23 | Italia Oggi | 15/09/2023 | <i>Equo compenso lettera morta (M.Solaia)</i> | 12 |
| Rubrica Fisco | | | | |
| 1 | Italia Oggi | 15/09/2023 | <i>La Gdf sara' impiegata per il controllo preventivo sulla cessione crediti relativi ai bonus (C.Bartelli)</i> | 13 |

Webuild, balzo degli ordini: 21 miliardi in otto mesi

Infrastrutture

Australia primo mercato non domestico, con portafoglio lavori a 13,3 miliardi di euro

In Italia il gruppo è coinvolto in 31 grandi progetti, con una filiera di 10.500 imprese

Marco Morino

Volano le commesse del gruppo Webuild (ex Salini Impregilo). Nei primi otto mesi del 2023, a livello globale, cioè in tutti i Paesi del mondo in cui opera, la società guidata dall'amministratore delegato Pietro Salini ha raggiunto i 21 miliardi di euro tra ordini acquisiti e in corso di finalizzazione (gare nelle quali Webuild è risultata miglior offerente). Una cifra che spinge il portafoglio lavori del gruppo a un potenziale di oltre 68 miliardi entro la fine dell'anno, oltre i target del piano industriale. In questo risultato, un contributo rilevante deriva dall'Australia, primo mercato non domestico per Webuild. Nei primi otto mesi del 2023, il gruppo ha registrato in Australia un valore di 7,3 miliardi di euro di ordini acquisiti e in corso di finalizzazione, portando a 13,3 miliardi il portafoglio lavori nel Paese. Risultato al quale ha contribuito anche la recentissima firma del contratto tra Webuild con la controllata australiana Clough, partner nella joint venture Future Generation e il committente Snowy Hydro Limited, per garantire la realizzazione sostenibile di Snowy

2.0, ovvero la costruzione di una vasta rete di impianti idroelettrici.

Il costo totale stimato per il completamento del progetto Snowy 2.0 è stato aggiornato a 7 miliardi di euro (12 miliardi di dollari australiani), con la revisione che «segna un punto di svolta verso il completamento del più grande progetto per la produzione di energia rinnovabile in costruzione in Australia». La data obiettivo per la messa in esercizio dell'intero impianto è fissata a dicembre 2028, con consegna di una prima unità nella seconda metà del 2027. E viene, infine, accresciuta del 10% la capacità produttiva del progetto, per garantire 2.200 megawatt e uno stoccaggio di 350mila megawattora (pari a 160 ore di generazione alla massima potenza). Webuild, anche attraverso Clough, è attualmente impegnato in


Australia nella realizzazione di una serie di progetti infrastrutturali strategici e si sta espandendo in nuovi settori. In Western Australia, per esempio, la società sta lavorando in joint venture su uno dei più grandi impianti al mondo per la produzione di urea per la fabbricazione di fertilizzanti e sul potenziamento di un impianto per il trattamento delle acque reflue, il più grande nello stato. Nello stato di Victoria, invece, sta avviando i lavori di scavo del North East Link, che andrà a completare la rete autostradale di Melbourne.

I cantieri italiani

A proposito di grandi opere, non va trascurata l'Italia, dove Webuild, dopo aver consegnato il 3 agosto 2020 il Ponte San Giorgio di Genova, sta realizzando i più importanti progetti di alta velocità ferroviaria del Paese, dal Terzo Valico dei Giovi alla Napoli-Bari, mentre è stata appena ultimata la tratta della metropolitana M4 che collega il centro di Milano all'aeroporto di Linate. In queste settimane, nelle quali l'emergenza valichi alpini è stata al centro delle cronache, è utile ricordare che Webuild è impegnata in alcuni grandi lotti della nuova galleria ferroviaria di base del Brennero, in costruzione sotto le Alpi tra Italia e Austria. L'opera dovrebbe vedere la luce entro il 2032/2033. Al momento sono 31 i grandi progetti infrastrutturali nei quali è impegnata Webuild in Italia, in collaborazione con una filiera di 10.500 imprese e una forza lavoro che conta oltre 16.300 lavoratori, tra personale diretto e di terzi. Delle persone occupate, circa 9.500 sono concentrate al Nord e oltre 6.800 al Centro e al Sud, isole comprese.

WeBuild

Andamento del titolo WeBuild, un mese



Superbonus con bollino del Fisco

Verso la manovra

Certificazione di Entrate o Gdf per rimettere in circolo i crediti non ancora ceduti

Una nuova certificazione apposta dal Fisco a garanzia della bontà dei crediti d'imposta in modo da migliorare le chance di vendita di quelli nati prima dei provvedimenti antifrodi, varati a partire da novembre del 2021. È una delle ipotesi allo studio per salvaguardare gli esodati del Superbonus.

Latour e Parente — a pag. 9



159329

Un bollino del Fisco per sbloccare i crediti

Casa. Una certificazione potrebbe essere lo strumento che consentirà di rimettere in circolazione i bonus che non trovano un compratore

**Giuseppe Latour
Giovanni Parente**

Sul superbonus e la cessione dei crediti non c'è solo la linea dura annunciata dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti alla Camera. Una delle ipotesi alle quali si sta lavorando in queste ore, anticipata proprio dal responsabile di Via XX Settembre, punta infatti a salvaguardare gli esodati del superbonus, attraverso la creazione di una nuova certificazione, una sorta di "bollino blu" apposto dal Fisco per migliorare le chance di vendita dei crediti nati prima dei provvedimenti antifrodi, varati a partire da novembre del 2021.

«Sono allo studio dell'Esecutivo – ha spiegato il ministro – strumenti attraverso i quali consentire la verifica della bontà dei crediti ancora in possesso di cittadini e imprese e sorti nel periodo antecedente l'introduzione dei vincoli di appropriatezza. Tale circostanza dovrebbe contribuire a rimuovere gli ostacoli frapposti alla loro cessione». Il problema che questo nuovo correttivo vorrebbe risolvere è legato alla scarsa commerciabilità dei crediti fiscali formati prima delle strette assestate, nei mesi, dagli ultimi Governi. L'esempio classico è quello dei bonus facciate comunicati tra il 2020 e il 2021: tra scarsi controlli e un alto tasso di truffe, sono crediti che oggi nessuno vuole più acquistare.

Per rimetterli in circolazione, l'idea è che agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza possano svolger-

re in maniera preventiva una serie di controlli che, normalmente, farebbero dopo la cessione. In questo modo, i bonus risulterebbero "bollinati" dal Fisco e i potenziali acquirenti sarebbero più tranquilli sui rischi collegati al loro utilizzo. Il meccanismo, su cui si sta ragionando, è tutto da costruire ma ruoterebbe attorno a una serie di verifiche documentali.

Proprio su questo punto è aperta una riflessione. Il Dl 11/2023 contiene, infatti, un elenco di documenti che esonerano il compratore dalla responsabilità in fase di acquisto dei crediti. Quell'elenco è un riferimento per i documenti che il Fisco potrebbe verificare; per i potenziali acquirenti, però, rischia di essere troppo scarno. Il motivo è che in quella lista, per alcuni, mancano elementi per controllare in modo incontrovertibile l'effettiva realizzazione dei lavori, come foto e video degli interventi.

Si arriva, così, a un secondo problema: la certificazione si scontra con il limite dei possibili riflessi penali delle cessioni. È possibile, in teoria,

che un credito certificato, sulla base di documenti falsi, sia poi oggetto di sequestro. In questo caso il bollino non proteggerebbe al 100% chi compra.

Funzionale a questo progetto potrebbe risultare una norma già approvata con il decreto Asset di metà agosto: è quella che obbliga i titolari di crediti fiscali non più utilizzabili a comunicarlo alle Entrate, pena una sanzione da 100 euro. I dati raccolti con queste comunicazioni potrebbero servire ad avere un quadro completo sui crediti da certificare.

Proprio nella conversione del decreto Asset, tra gli emendamenti depositati, ce ne sono due di Forza Italia: uno che propone un rinvio di tre mesi per le villette, e un secondo, con primo firmatario Adriano Paroli, che propone una proroga di sei mesi per il superbonus condominiale, a condizione che al 31 dicembre di quest'anno sia raggiunto almeno il 30% di avanzamento dei lavori. «Siamo d'accordo sul voltare pagina rispetto al vecchio superbonus – spiega la responsabile lavori pubblici di Forza Italia Erica Mazzetti – ma prima vogliamo che sia risolto il problema dando l'opportunità di sblocco immediato dei crediti incagliati, portando a conclusione le opere con Cilas depositata entro fine 2022». Una proposta «responsabile» secondo Francesco Cannizzaro, vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera. E che va nel solco delle richieste avanzate dall'Ance.

**L'EMENDAMENTO
Forza Italia propone
la proroga di sei mesi
del superbonus
nella conversione
del decreto Asset**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

Gare, corrispettivi professionali dettagliati

L'indicazione dell'elenco dettagliato dei corrispettivi professionali in sede di gara è funzionale anche ad evitare che il progettista possa chiedere corrispettivi ulteriori in corso di esecuzione della prestazione; un chiarimento che ha natura sostanziale e integrativo del bando di gara deve essere reso noto con le stesse modalità di pubblicazione del bando non essendo sufficiente la pubblicazione di una Faq. Sono questi due dei punti che sottolinea l'Autorità nazionale anticorruzione nell'atto del presidente del 26 luglio 2023 (fasc. 1459/23) concernente una gara di rilievo Ue (925.000 euro) per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria per la progettazione studio di fattibilità tecnico ed economica di un tratto stradale.

Un primo punto critico oggetto di segnalazione era stato individuato, nella segnalazione pervenuta a Anac, negli insufficienti elementi relativi alle modalità di determinazione dei compensi a base di gara. Tale profilo determinava una in violazione dell'art. 24, comma 8 del citato decreto. 50/2016 e delle linee guida Anac n. 1 e nell'omissione dei calcoli relativi alle prestazioni relative ai vincoli e raccordi stradali, rilievi, piani particellari espropri, relazione geologica prove di laboratorio che rappresentavano circa la metà dell'intera base di gara. Tutto ciò avrebbe di fatto determinato una sorta di ribasso fittizio falsando anche la determinazione dei requisiti di partecipazione, con relativa illegittimità della procedura. L'Anac rilevava come non corretto il comportamento della stazione appaltante visto che non era dato sapere se le prestazioni professionali dettagliatamente elencate fossero comprensive o meno di quelle attinenti a tutti i lavori

da effettuare; inoltre, dice l'Anac, "certo è che non viene riportato negli atti di gara lo schema di determinazione dei corrispettivi che consentirebbe di capire come sia stata determinata la parcella".

Da qui l'Atto Anac desume una "non conformità al principio di trasparenza, alle prescrizioni dell'art. 24, comma 8 del d.lgs. 50/2016, alle linee guida n. 1/2016, oltre che ai Comunicati del presidente dell'Anac del 3 febbraio 2021 e dell'8 novembre 2022. In sostanza, vigente il codice del 2016 era obbligatorio applicare il decreto "parametri" ma la stazione appaltante avrebbe potuto discostarsene, adeguatamente motivando, trattandosi di termini di riferimento. Tutto ciò, peraltro, non è più consentito in base al nuovo codice (art. 41, comma 15) che impone l'applicazione ex lege dei parametri confluiti nell'allegato I.13, senza possibilità di deroghe. D'altro canto, evidenzia l'Anac, inserire l'elenco dettagliato delle attività da svolgere "limita la possibilità per i progettisti di chiedere di corrispettivi ulteriori in corso di esecuzione."

Un secondo profilo segnalato ad Anac era attinente al fatto che la stazione appaltante avrebbe erroneamente richiesto agli operatori economici di dimostrare i servizi di punta nell'arco di un quinquennio, in contrasto con le Linee Guida Anac n. 1, l'Autorità evidenzia che le linee guida 1 prevedono il riferimento al decennio, profilo poi corretto dalla stazione appaltante con un chiarimento che però non era stato reso noto con le stesse modalità di pubblicazione del bando ma solo in una Faq, il che, trattandosi di modifica sostanziale, non era legittimo.

— © Riproduzione riservata —



Superbonus anche senza Cilas

DI CRISTIAN ANGELI

Il Superbonus si applica con la sua aliquota massima al 110% per le spese sostenute nell'arco del 2023 anche se la Cilas (comunicazione inizio lavori asseverata - Superbonus) non è stata presentata. Ciò vale quantomeno nei casi in cui detta comunicazione non sia obbligatoria, ovvero quando l'intervento edilizio comporta la demolizione e la ricostruzione dell'immobile. Per conservare il 110%, dunque, basta che entro il 31 dicembre 2022 sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. A chiarirlo è stata l'Agenzia delle entrate, emanando una risposta a interpello non pubblicata della quale *ItaliaOggi* è venuta a conoscenza.

Il dubbio è stato sollevato dal proprietario di un edificio che nel 2022 ha presentato richiesta di permesso di costruire relativo alla demolizione e ricostruzione dello stesso. Essendo i lavori agevolabili tramite il Superbonus (dl 34/2020, art. 119), l'istante chiede all'amministrazione di comprendere se lo stesso debba applicarsi nella misura del 110% o del 90% rispetto alle spese sostenute nel 2023, considerando che non è mai stata depositata la Cilas.

Infatti, a partire dal 1° gennaio 2023 l'aliquota della maxi detrazione edilizia è già scesa al 90%, così come disposto dal c.d. decreto aiuti quater (dl 176/2022), al suo art. 9, co. 1, lett. a). Tale disposizione, tuttavia, è stata poi ammorbida dalla legge di bilancio 2023 (l 197/2022), che al suo art. 1, co. 894 ha previsto alcune eccezioni esplicite alla riduzione di aliquota per il 2023. Tra le altre, nel dettaglio, alla lett. d) della norma richiamata è inserito il caso degli "interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'ac-

quisizione del titolo abilitativo". In merito alla questione se in tal senso basti o meno per il contribuente aver presentato entro detta data il permesso di costruire corredato dalla relazione energetica dell'immobile, le Entrate non si esprimono in maniera diretta. Infatti, argomenta l'amministrazione, il quesito non riguarda la "corretta interpretazione di una norma strettamente fiscale", ma attiene ad elementi che richiedono un "accertamento che esula dall'area dell'interpello, dal momento che solo un parere dell'ufficio tecnico del comune può giustificare la natura dell'atto autorizzativo". Nonostante l'inammissibilità del quesito, però, l'Agenzia sceglie di fornire comunque alcune indicazioni dalle quali emerge che almeno nel caso di specie, la mancata presentazione della Cilas non rileva ai fini del rispetto del termine del 31/12/22 per fruire eccezionalmente del 110% anche sulle spese sostenute nel 2023. Per quanto per la generalità degli interventi edilizi è necessario presentare la Cilas per poter accedere al Superbonus, le stesse norme che regolano l'agevolazione sollevano in certi casi da tale obbligo i contribuenti. Non potendosi esprimere in maniera vincolante data l'inammissibilità dell'interpello, l'Ade ribadisce comunque nel documento di prassi che "qualora l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione sia stata presentata entro il 31 dicembre 2022, sarà possibile beneficiare del Superbonus nella misura del 110%". Unitamente all'esclusione dall'obbligo di Cilas per tale tipo di lavori, rende più sicuro percorrere la strada che vede agevolate al 110% le spese del 2023, anche in assenza di detta comunicazione asseverata, purché si tratti di demolizione e ricostruzione.

*) Riproduzione riservata.



Risposta del mineconomia alla camera sul mantenimento del 110%

Cila asseverata blindata

Cessione certa con deposito tempestivo

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Per la cessione o l'ottenimento dello sconto in fattura rileva la data di presentazione del titolo abilitativo, a prescindere dalla tipologia ma se anteriore al 17/02/2023. Detrazione maggiorata del 110% (superbonus) spettante per gli interventi antisismici eseguiti fino al 31/12/2025 sulle unità immobiliari danneggiate da eventi sismici dell'1/04/2009, in presenza di dichiarato stato di emergenza.

Con due risposte ad altrettante precise interrogazioni parlamentari (Q.T. n. 5-01307 e 5-01308), il sottosegretario del ministero dell'economia e delle finanze, Lucia Albano è intervenuto nuovamente sulla disciplina del superbonus, di cui all'art. 119 del dl 34/2020, e sulla possibile opzione per la cessione dei bonus edilizi, di cui al successivo art. 121, dopo il recente intervento avvenuto con il dl 11/2023 che, di fatto, ha bloccato la maggior parte delle possibili cessioni.

Con la prima interrogazione l'onorevole interrogante ha richiamato le disposizioni di cui all'articolo 2 del dl 11/2023 (più noto come Blocca crediti), con cui è stato introdotto il divieto di cessione (o di sconto in fattura) dei crediti fiscali, in relazione agli interventi di cui al comma 2, dell'articolo 121 del citato dl 34/2020. Il citato comma 2 dell'art. 2 del dl 11/2023 esclude dal divieto di cessione, tra le altre, le opzioni per le quali, in data antecedente all'entrata in vigore del decreto (17/02/2023), risulti già presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata. Sul punto è richiesto, quindi, di conoscere se, per gli interventi avviati prima del 5/08/2021, le disposizioni, di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'art. 2, debba essere interpretata nel senso di considerare valida una parificazione della Cilas, di cui al comma 13-ter, dell'art. 119 del dl 34/2020, all'epoca non ancora esistente, con i titoli abilitativi urbanistici vigenti.

Sul punto, viene ricordato che con un recente documento

di prassi (circ. 27/E/2023), l'Agenzia delle entrate ha confermato che per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) del citato art. 2, al fine di poter ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta, si rende necessario che la Cilas sia stata presentata entro la data del 16/02/2023, a prescindere dal fatto che i lavori richiedano un diverso titolo edilizio.


Il documento di prassi indicato, peraltro, ha ulteriormente chiarito che per gli interventi edilizi indicati, di cui alle lettere a) e b) iniziati in data antecedente all'introduzione dell'obbligo di presentazione della Cilas, di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del dl 34/2020, ai fini dell'applicazione della deroga in commento, rileva esclusivamente la data di presentazione del differente titolo abilitativo richiesto dalla normativa vigente alla data di presentazione (a sostegno anche la circolare n. 13/E/2023).

Con la successiva interrogazione (Q.T. n. 5-01308), stante precedenti impegni assunti

con uno specifico ordine del giorno (n. 9/889-AR/32) che impegnava il governo a valutare l'opportunità di introdurre normative adeguate, anche in deroga al divieto di opzioni, di cui all'articolo 121 del dl 34/2020, al fine di garantire la sicurezza e la conservazione degli edifici colpiti da eventi sismici, è stato evidenziato che allo stato attuale non è stata adottata alcuna misura di prevenzione del citato rischio e, di conseguenza, si chiede se non sia da intervenire con una certa urgenza sulla detta situazione.

Sul tema degli interventi antisismici viene evidenziato, quindi, che, ai sensi del comma 8-ter dell'articolo 119 del dl 34/2020, convertito in legge, per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari danneggiate dagli eventi sismici verificatisi dall'1/04/2009, sempre in presenza di dichiarazione dello stato di emergenza, la detrazione da determinarsi sulle spese sostenute entro il 31/12/2025, continua ad applicarsi nella misura maggiorata del 110%.

— © Riproduzione riservata —



Cassazione: i parametri possono essere contestati. Onere della prova sul soggetto accertato

Aree edificabili, valori presunti

Le delibere retroattive non ledono diritti dei contribuenti

DI SERGIO TROVATO

Gli enti che determinano presuntivamente i valori delle aree edificabili per limitare il contezioso non ledono alcun diritto dei contribuenti, anche se la delibera Imu fissa i valori retroattivamente per gli anni d'imposta pregressi. Sono valori frutto di presunzioni, aggiornati periodicamente per zone omogenee, che possono essere contestati. Ma incombe sul soggetto accertato l'onere di provare il contrario. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con la sentenza 24589 dell'11 agosto 2023.

Per i giudici di piazza Cavour, le delibere adottate con le quali il Comune determina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili "svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi". Costituiscono "una mera fonte di presunzioni hominis". Ecco perché "possono essere utilizzate anche con riferi-

mento ad annualità anteriori a quella della loro adozione". Pertanto, spetta al contribuente "l'onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell'area edificabile rispetto a quello accertato dall'ufficio".

Il consiglio comunale o la giunta hanno il potere di fissare i valori medi delle aree edificabili per determinare il quantum dovuto dal contribuente a titolo d'imposta municipale. I valori dei terreni edificabili, fondati su presunzioni, sono equiparabili al redditometro e possono essere deliberati dalla giunta anche con effetto retroattivo. Si tratta di presunzioni relative con inversione dell'onere della prova. L'interessato può contestare il valore fornendo delle prove contrarie, anche avvalendosi di una perizia tecnica di parte.

Il valore delle aree va calcolato facendo riferimento ai seguenti criteri: zona territoriale di ubicazione; indice di edificabi-

lità; destinazione d'uso consentita; oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione; prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi le stesse caratteristiche. Le amministrazioni comunali hanno il potere di fissare i valori dei terreni edificabili con delibera del consiglio o della giunta. La Cassazione (ordinanza 4969/2018) ha precisato che i comuni hanno il potere di accertare i valori delle

aree edificabili in misura superiore a quelli fissati dallo stesso ente, se questi valori risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati di cui l'ufficio tributi sia in possesso o a conoscenza. La ratio della norma di legge che consente ai comuni di fissare dei valori predeterminati ha la finalità di ridurre il contenzioso con i contribuenti, ma non può impedire la rettifica di quelli dichiarati che non sono in linea con i

valori di mercato degli immobili. La deliberazione dei valori non può avere altro effetto che quello di autolimitare il potere di accertamento delle imposte locali. L'ente si obbliga a ritenere congruo il valore qualora sia stato dichiarato in misura non inferiore a quello deliberato. E' evidente, però, che il valore minimo delle aree edificabili è un elemento presuntivo che deve essere riconsiderato, nel caso in cui risulti contraddetto da un valore maggiore accertato dall'ente impositore. Il valore di un'area deve essere calcolato con riferimento al 1 gennaio dell'anno d'imposizione. Questa decorrenza vale solo nei casi in cui non siano state apportate delle variazioni agli strumenti urbanistici. In caso di modifiche urbanistiche occorre calcolare il tributo sul valore delle aree a partire dalla data della loro approvazione, anche durante l'anno. Lo prevede l'articolo 1, comma 746, della legge 160/2019. L'inciso contenuto nella norma sopra indicata chiarisce che, al di là della formulazione letterale della previgente norma di legge, i valori si applicano anche in corso d'anno.

© Riproduzione riservata



La Corte di cassazione



